

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 2254

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato POLLICE

Presentata il 9 novembre 1984

#### Norme per l'assunzione di personale precario nelle categorie IV e V degli operatori specializzati, nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, nello Stato italiano compete in esclusiva al potere legislativo stabilire le norme di legge per il reclutamento del personale nei ruoli delle pubbliche amministrazioni e determinarne gli organici

Tale ovvia attribuzione di competenza trova anche fondamento nel fatto che il potere legislativo ha il compito di approvare annualmente con apposita legge il bilancio dello Stato, di cui fanno parte anche i bilanci delle amministrazioni autonome

In tali bilanci, com'è noto, figurano in misura preponderante, i capitoli delle spese fisse o correnti per gli stipendi e tutti gli oneri riflessi dovuti al personale dei ruoli delle pubbliche amministrazioni

Com'è anche noto, la normativa di legge per il reclutamento del personale per i ruoli delle pubbliche amministrazioni e

da moltissimi anni basata sui pubblici concorsi, di cui possono essere assunti soltanto i vincitori, dato che la normativa stessa prevede che « coloro che nelle rispettive graduatorie occupano posti che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto ad avere conferiti i posti che si rendano successivamente vacanti »

I posti che si rendano successivamente vacanti debbono infatti essere conferiti ai vincitori di nuovi concorsi da bandire all'uopo

Eccezione a tale normativa di legge sono state effettuate, sempre dal potere legislativo, con apposite leggi, esclusivamente per l'immissione *una tantum* nei ruoli organici di pubbliche amministrazioni, di personale che aveva già disimpegnato servizio straordinario o di precario, come gli insegnanti e come il personale delle Unità sanitarie locali

In ogni caso, con la normativa dei pubblici concorsi e con i provvedimenti legislativi eccezionali il potere legislativo garantiva certamente una selezione ed una scelta dei migliori elementi per i ruoli della pubblica amministrazione, considerando che anche il personale già straordinario e precario dava sicuro affidamento di potere svolgere nei ruoli organici lo stesso servizio già svolto in qualità di straordinario o precario.

Così è stato per tutte le pubbliche amministrazioni indistintamente fino al 1980, cioè fino a quando il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dell'epoca, vincolato anch'egli dalle suddette norme, non pensò di svincolarsene, approfittando della necessità di proporre al Parlamento un disegno di legge per la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico ».

In tale occasione il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propose, nello stesso disegno di legge « modifiche allo stato normativo del personale postelegrafonico », omettendo però fra le parole « normativo » e « dello » la frase: « per il reclutamento » di modo che con il testo del disegno di legge non propose modifiche allo stato normativo del personale postelegrafonico in servizio, ma propose invece sostanziali e determinanti modifiche alla normativa di reclutamento del personale, stravolgendo tutti i criteri basilari di garanzia costituzionale di scelta, attraverso i concorsi, di cui avrebbe potuto e dovuto assumere soltanto i vincitori ed omise perfino qualsiasi cenno al fatto che presso quella amministrazione esisteva un « quadro » di personale precario o straordinario, che egli avrebbe dovuto proporre per l'immissione nei ruoli organici, con provvedimento analogo a quello degli insegnanti straordinari o precari o come quello per i dipendenti delle Unità sanitarie locali.

Con siffatto disegno di legge, le cui particolari lacune, forse sfuggirono al Parlamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ottenne la legge 22 di-

cembre 1980, n. 873, le cui disposizioni furono poi ampliate dalla successiva legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Con tali due leggi si instaurò un particolare sistema di assunzione degli idonei non vincitori dei concorsi, per i ruoli ed anche per i servizi straordinari o di precariato, escludendo anche da tali servizi a carattere temporaneo tutti i precari che lo avevano svolto dal 1965 al 1980.

Come infatti accennato in principio, nel 1980 nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esisteva un « quadro » di personale « precario » utilizzato a turni trimestrali, con contratti a termine di giorni 90, « per sopperire ad esigenze di carattere straordinario », ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, o del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale che aveva lavorato presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in varie epoche, fra il 1965 e il 1980.

Tale personale è ora tutto disoccupato per gli effetti delle due suddette leggi n. 873 del 1980 e n. 797 del 1981.

L'articolo 8, secondo comma, della legge n. 873, che al primo comma rammenta il divieto di assumere personale che non sia vincitore dei concorsi, dispone invece: « il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dalla approvazione della graduatoria stessa »; tale facoltà che si proietta nel futuro per tre anni, è proiettata anche nel passato ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 8, che dispone: « le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge »; poiché alla data di entrata in vigore della legge n. 873 del 1980, erano stati espletati alcuni concorsi, banditi anche alcuni anni prima, il Ministro delle poste dell'epoca ebbe la facoltà di assumere decine di migliaia di idonei di concorsi anche molto remoti; con tali assunzioni a valanga, i

precari vennero privati del lavoro di precariato, restando tutti disoccupati al termine del loro ultimo contratto di novanta giorni; mentre l'amministrazione avrebbe dovuto sentire il dovere di proporre la loro immissione nei ruoli organici.

Né il Ministro delle poste, né altre autorità intervennero con qualche provvedimento del tipo di quelli adottati da molte altre amministrazioni, per la sistemazione dei precari.

Nel successivo anno 1981, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni presentò al Parlamento un altro disegno di legge, che divenne la legge 22 dicembre 1981, n. 797, il cui articolo 12 dispone: « nell'ambito delle qualifiche funzionali III e IV, di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le aziende postelegrafoniche possono bandire concorsi zionali e provinciali, per titoli ed esami, con le modalità di cui all'articolo 10 della suddetta legge per la formazione di graduatorie, cui le amministrazioni stesse possono far ricorso sia per coprire i posti di organico che man mano si rendano disponibili, sia per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo ».

« Le graduatorie dei concorsi valgono fino ad esaurimento »; pertanto l'articolo 12 della legge n. 797:

1) non accenna minimamente a concorsi per la categoria V;

2) per la categoria IV, dispone esplicitamente che si facciano concorsi per titoli ed esami.

Tuttavia, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha assunto nella categoria IV numerosissimi candidati risultati idonei in concorsi per soli esami come quello bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 16 agosto 1983.

Ma l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni aveva bandito nell'agosto 1983 due distinti concorsi per gli *ex* precari, di cui uno per la IV categoria, ed un altro per la V categoria, con bandi di concorso difforni entrambi dalla legge, poiché:

1) l'articolo 15, secondo comma, citato nel bando, non accenna affatto a

concorsi di categoria V, ma soltanto di categoria III e IV;

2) gli *ex* precari non potevano e non possono in alcun modo essere considerati « personale interno, in servizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » di cui parla lo stesso articolo 15 della legge n. 797, in quanto già tutti disoccupati;

3) l'articolo 15 non accenna ad idonei dei concorsi, ma si riferisce esclusivamente agli interni, vincitori dei concorsi e pertanto:

4) la riserva dell'amministrazione di conferire agli idonei dei concorsi i posti disponibili fino al 31 dicembre 1983 non contemplata dallo stesso articolo 15, ma contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 dei due bandi di concorso per gli *ex* precari, è priva di significato, di contenuto e contraria alla legge, anche in quanto le disposizioni che riguardano gli idonei di tutti i concorsi sono contenute nell'articolo 8, secondo comma, della legge n. 873 del 1980, per la categoria V e nell'articolo 12 della legge n. 797 del 1981, per la categoria IV, che prevede concorsi per titoli ed esami, di cui l'unico finora espletato è quello riservato ai precari;

5) per tutto quanto detto ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4), gli idonei dei concorsi riservati agli *ex* precari hanno diritto a rientrare:

a) quelli del concorso per la categoria V, sotto il disposto dell'articolo 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873 che contempla la validità delle graduatorie fino a tre anni dopo l'approvazione di esse;

b) quelli del concorso per la categoria IV, nel disposto dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 che contempla la validità delle graduatorie fino all'esaurimento di esse.

Considerando che i posti che avrebbero dovuto essere conferiti agli idonei dei concorsi riservati agli *ex* precari sono già stati conferiti ad altri idonei di altri con-

corsi che non ne avevano titolo o comunque avevano meno titoli, come i 370 posti della categoria IV conferiti agli idonei del concorso per soli esami bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 agosto 1983 che avrebbero dovuto essere invece conferiti ad idonei di concorsi per titoli ed esami come quello sostenuto dagli *ex precari* e come i cinquemila posti di categoria V autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto dell'8 agosto 1984, in deroga all'articolo 19 della legge finanziaria 1984, che essendo « disponibili dalla data di entrata in vigore della legge n. 797 del 1981, articolo 15, fino al 31 dicembre 1983 » avrebbero dovuto essere conferiti agli idonei *ex precari* e non agli idonei di altri concorsi.

Considerate le interrogazioni inoltrate in proposito al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dall'onorevole Labriola del partito socialista italiano; dall'onorevole Lucchesi della Democrazia cristiana; dall'onorevole Pollice del gruppo di Democrazia proletaria;

considerato che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni respinge ogni istanza intesa a fare giustizia in favore degli *ex precari* riusciti idonei nei rispettivi esami di concorso;

considerato che la stessa amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per il marasma creato con le due suddette leggi non riesce neppure essa a districarsi nelle iniquità già create, tanto da avere predisposto un disegno di legge per modificarle, che poi non ha però inoltrato in alcun modo al Parlamento;

considerato che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni respinge le istanze di giustizia degli idonei *ex precari*, adducendo pretestuosamente

che i bandi di concorso furono a suo tempo registrati dalla Corte dei conti, come se la « magistratura di riscontro » fosse sempre infallibile e come se essa non avesse infatti registrato i due bandi di concorso nonostante che fossero effettivamente difformi, in modo incredibile, dalla legge n. 797 del 1981, articolo 15, causando insopportabili ed illegittime discriminazioni;

considerato che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le decine di migliaia di giovani dipendenti, non vincitori di alcun concorso, legittimamente ed illegittimamente però assunti dal 1980 ad oggi ha già quasi saturato gli organici ed anche il presumibile fabbisogno di personale per molti anni a venire;

si ritiene giunto il momento di chiedere la parentesi di abdicazione delle prerogative del Parlamento, a suo tempo aperta con la facoltà concessa al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con la legge 22 dicembre 1980, n. 873, articolo 8, secondo comma, rendendo prima giustizia nella naturale sede parlamentare agli *ex precari* postelegrafonici, idonei negli esami di concorso, mediante l'approvazione della proposta di legge seguente.

Con l'approvazione della legge auspicata resta intatta ed impregiudicata la naturale prerogativa del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, identica a quella di tutti gli altri Ministri, in materia di assunzione di personale per i ruoli organici di quella amministrazione, mediante concorsi pubblici, di cui dovranno essere assunti soltanto i vincitori, senza possibilità di ulteriori, paradossali discriminazioni a danno dei possessori di maggiori titoli.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873 e gli articoli 12, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

## ART. 2.

Nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'assegno numerico dei posti per ciascuna provincia, nei ruoli organici della categoria V, operatori specializzati di esercizio UP, e della categoria IV, operatori di esercizio UP, è stabilito nella misura risultante, per ciascuna categoria, dall'assegno numerico preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge, cui va sottratto il numero dei posti eventualmente vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aggiungendo al resto della sottrazione il numero degli idonei ai concorsi pubblicati nelle *Gazzette ufficiali* n. 235 del 27 agosto 1983, per la V categoria e n. 233 del 25 agosto 1983 per la IV categoria.

## ART. 3.

Il personale già precario risultato idoneo ai concorsi di cui al precedente articolo può essere assunto nei ruoli organici delle rispettive categorie dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 4.

Le vacanze che si verificheranno, per qualsiasi causa, in ciascuna provincia,

nei ruoli del personale delle categorie IV e V dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni devono essere computate, alla fine di ogni anno, a decurtazione dell'assegno numerico, fino al raggiungimento della parità con l'assegno esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

La presente legge trova copertura finanziaria nei fondi previsti nel bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al relativo capitolo di spesa.